

Disposizioni in materia di attività produttive.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 28/2002)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 28/2002 sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. Presso ciascun seggio elettorale di ciascuna sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente.

8 ter. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della lista di candidati presentata per la relativa sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli presidenti, prima dell'inizio della votazione.

8 quater. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.>>.